

## REGOLAMENTO (CE) N. 945/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1995

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95<sup>(4)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(6)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei

prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(7)</sup>, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione<sup>(10)</sup>, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(11)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio<sup>(12)</sup> ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1897/94 della Commissione<sup>(13)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi<sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94<sup>(15)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(4) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

(5) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(6) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(7) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(8) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

(9) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(10) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(11) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(12) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(13) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 4.

(14) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(15) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.